



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita CHIERICI,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15883/2024** promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), con il patrocinio dell'Avv. VECCHI  
VITTORIO

ATTORE OPPONENTE

contro

*CP\_1* (C.F. *P.IVA\_2*), con il patrocinio dell'Avv. PAGANELLI SARA  
CONVENUTO OPPOSTO

**CONCLUSIONI**

Il Procuratore di parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da memoria conclusionale:

*"Ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, ivi compresa quella, temeraria e pacificamente infondata, di pretesa improcedibilità del giudizio, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito*

***IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE***

*Previo ogni opportuno accertamento ed ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla tempestività della sollevata eccezione, dichiarare l'incompetenza dell'Ill.mo Tribunale adito in relazione all'esistenza della convenzione d'arbitrato in favore della competenza arbitrale, e conseguentemente*

*dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n.3440/2024 - R.G.n.11143/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 16 - 19 settembre 2024, con ogni conseguente provvedimento.*

*Con vittoria di spese e compensi di causa.*

#### ***IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA***

*In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della sollevata eccezione d'arbitrato, previa ogni opportuna declaratoria, respingere l'eventuale istanza ex art.648 c.p.c. che dovesse essere reiterata dalla CP\_1 al fine di ottenere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, sia essendo l'opposizione fondata su plurime prove scritte, anche di provenienza di controparte, sia essendo state sollevate le fondate eccezioni di inadempimento ex art.1460 primo comma c.c. e di inesigibilità del credito per patto espresso, ed anche in considerazione della dimostrata inconsistenza economica della società opposta che non potrebbe mai consentire alla Parte\_1 all'esito del presente giudizio, il recupero delle somme eventualmente versate in via provvisoria, e, da ultimo, per le motivazioni tutte dedotte nella specifica parte espositiva dell'atto di citazione in opposizione.*

#### ***IN VIA PRELIMINARE NEL RITO***

*Sempre in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della sollevata eccezione d'arbitrato, previo ogni opportuno accertamento ed opportuna declaratoria, autorizzare, per i motivi di cui in parte espositiva dell'atto di citazione, la chiamata in causa dell'Arch. Controparte\_2 (C.F.: CodiceFiscale\_1 ), residente in Bologna, via Mezzofanti n.25, pec: Email\_1 con fissazione di ulteriore prima udienza di comparizione, allo scopo di consentire la notifica della citazione al terzo chiamato nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art.163 bis c.p.c., con ogni conseguente provvedimento.*

#### ***NEL MERITO***

*Ancora in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per esistenza della convenzione d'arbitrato, previo ogni opportuno accertamento ed ogni opportuna declaratoria anche in ordine agli inadempimenti posti in essere da CP\_1 alla legittimità e fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 primo comma c.c. sollevata dalla Parte\_1 ed all'inesigibilità dei pretesi crediti azionati con il ricorso per ingiunzione, revocare il decreto ingiuntivo n.3440/2024 - R.G.n.11143/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 16 - 19 settembre 2024 e rigettare le domande tutte proposte da CP\_1 nei confronti della Parte\_1 con ogni conseguente provvedimento.*

*Con vittoria di spese e compensi di causa.*

#### ***NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE***

Ulteriormente, ancora in denegata ipotesi di mancato accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per esistenza della convenzione d'arbitrato, previo ogni opportuno accertamento ed ogni opportuna declaratoria anche in ordine agli inadempimenti posti in essere da CP\_1 e dall'Arch.

Controparte\_2 dichiarare tenuti e conseguentemente condannare la CP\_1 in persona dell'amministratore unico signor CP\_3 o del diverso legale rappresentante pro tempore e l'Arch. Controparte\_2 in solidi tra loro e/o a seconda delle rispettive responsabilità, al risarcimento in favore della Parte\_1 di tutti i danni patiti e da patirsi a seguito di detti inadempimenti, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, con ogni conseguente provvedimento.

Sempre con vittoria di spese e compensi di causa”.

Il Procuratore di parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da memoria conclusionale:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,

In via pregiudiziale: accettare e dichiarare l'improcedibilità della presente vertenza per tardività dell'iscrizione a ruolo del giudizio e, per l'effetto, dichiarare la definitività e l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3440/2024 del Tribunale di Bologna;

In via preliminare e/o pregiudiziale: accettare e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di arbitrato e, per l'effetto, respingerla integralmente, confermando, altresì, la propria competenza a conoscere e decidere della presente opposizione;

ancora in via preliminare, ma gradata: nella denegata, non creduta e remota ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali e preliminari che precedono, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3440/2024 del Tribunale di Bologna, in ragione dell'infondatezza della opposizione avversaria, ed anche perché non provata né fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;

Nel merito:

- accettare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie e, per l'effetto, respingerle, anche perché non provate;

- respingere la domanda avversaria di condanna della CP\_1 in solidi con l'Arch. CP\_2 [...] in quanto inammissibile e/o infondata, e/o non provata.

In ogni caso:

- respingere la domanda riconvenzionale avversaria di risarcimento danni ex adverso formulata siccome infondata in fatto e in diritto ed anche perché non provata;

- accettare e dichiarare la responsabilità processuale della Parte\_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi I, III e IV c.p.c. e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del

*danno in favore dell'esponente da quantificarsi nella medesima somma portata dal decreto ingiuntivo opposto o in altra somma determinata in via equitativa ma non simbolica, nonché alla ammenda in favore della Cassa delle Ammende nella somma massima di legge;*

*- con vittoria di spese, compensi, oneri ed accessori di legge.*

*Con ogni e più ampia riserva”.*

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. *Parte\_1* conveniva in giudizio *CP\_1* con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3440/2024 emesso dal Tribunale di Bologna il 19.09.2024, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 499.044,84, oltre ad interessi e spese.

Parte opponente eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale in ragione dell'esistenza, tra le parti, di una convenzione di arbitrato prevista all'art. 16 nei due contratti stipulati in data 20.06.2023 tra i Condomini di via Lenin nn. 6-8, *Parte\_1* *CP\_1* aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sui fabbricati condominiali.

Nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria e sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione ad asseriti plurimi e gravi inadempimenti di *CP\_1*.

In conclusione, parte opponente – previa autorizzazione alla chiamata in causa dell'Arch. *CP\_2* *...J* professionista incaricato da *CP\_1* dello svolgimento delle attività di progettazione e asseverazione della legittimità urbanistica – chiedeva, in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza di questo Tribunale in ragione della convenzione di arbitrato; nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo e di rigettare le domande avversarie; in via riconvenzionale, di condannare *CP\_1* e l'Arch. *Controparte\_2* al risarcimento dei danni cagionati alla *Parte\_1* per effetto del loro inadempimento.

2. Nella comparsa di costituzione e risposta *CP\_1* eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione avversaria per tardività nell'iscrizione a ruolo della causa; deduceva l'infondatezza dell'eccezione di arbitrato e delle difese dell'opponente.

Pertanto, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della vertenza e l'infondatezza delle eccezioni e domande avversarie, di respingere l'opposizione e di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

3. A seguito di un differimento dell'udienza, in pendenza di trattative, i Procuratori delle parti chiedevano di rimettere la causa alla fase decisoria; in via subordinata, il Procuratore di parte opposta chiedeva la concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c..

Quindi, il Giudice, avendo rilevato che la decisione sulle questioni preliminari poteva determinare la definizione della controversia, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..

4. Si ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, sollevata da parte opposta in ragione della ritenuta tardività dell'iscrizione a ruolo della causa.

Invero risulta che parte opponente abbia proceduto alla notificazione dell'atto di opposizione nei riguardi della controparte in data 30.10.2024 e abbia successivamente proceduto all'iscrizione a ruolo della causa il 11.11.2024, come dedotto da parte opposta e comunque provato dall'opponente mediante la produzione documentale allegata alle note del 13 e 14.11.2024. Si ritiene che la costituzione in giudizio sia avvenuta tempestivamente, nel termine di dieci giorni dalla notificazione al convenuto dell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 165 c.p.c.; pertanto, non può essersi determinata l'improcedibilità dell'opposizione, invocata da parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Infatti il decimo giorno dalla notificazione dell'atto di citazione scadeva in data 09.11.2024, dovendosi escludere dal computo il giorno iniziale ai sensi dell'art. 155 comma 1 c.p.c.. Poiché la scadenza interveniva nella giornata di sabato, essa era prorogata di diritto alla giornata di lunedì 11.11.2024, ai sensi dell'art. 155 commi 4, 5 c.p.c..

Conseguentemente l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte opposta deve ritenersi infondata e va respinta.

5. Parte opponente ha sollevato eccezione di incompetenza di questo Ufficio giudiziario, in ragione della convenzione di arbitrato.

Nell'art. 16 dei due contratti di appalto generale privato del 20.06.2023 – conclusi tra i Condomini di via Lenin 6-8 (quali committenti), *Parte\_1* (in qualità di General Contractor) e *CP\_1* (società incaricata dell'attività di progettazione ed asseverazione) - è prevista una clausola compromissoria, secondo la quale sono devolute ad un arbitro unico, designato dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna, tutte le controversie relative alle obbligazioni derivanti dai contratti medesimi.

Pertanto, detta clausola trova applicazione nei riguardi delle vertenze che coinvolgono le parti, o alcune di esse, in relazione alle obbligazioni rispettivamente assunte nei contratti, costituenti la fonte originaria e generale della disciplina pattizia che coinvolge tutti i contraenti, quali soggetti impegnati nella realizzazione dei lavori edilizi da eseguire presso i Condomini di via Lenin nn. 6-8.

Quanto alla posizione di *CP\_1* si richiamano ad esempio la premessa (pag. 2) e l'art. 5 comma 1 lett. x), contenenti le clausole con cui *CP\_1* si assume la responsabilità, nei confronti sia del Condominio sia della società *Parte\_1* per l'esecuzione delle attività di progettazione ed asseverazione ad essa specificatamente demandate. All'art. 3 vi è poi l'accordo dell'onere economico da parte della *Parte\_1* per le attività affidate dal Condominio alla *CP\_1* accolto da cui deriva la domanda avanzata da quest'ultima nel procedimento monitorio.

Non è dunque condivisibile la tesi di parte opposta, secondo la quale i rapporti tra [...] *Parte\_1* e *CP\_1* sarebbero invece regolati unicamente dal contratto professionale del 26.06.2023 (doc. 1 prodotto nel procedimento monitorio): tale accordo, infatti, si limita a richiamare esclusivamente le tariffe professionali da utilizzare nel calcolo dei compensi e a prevedere che il pagamento delle fatture avvenga al momento della cessione del credito, mentre la disciplina generale dei rispettivi rapporti è contenuta nei contratti del 20.06.2023, contenenti la clausola compromissoria.

6. Per le ragioni esposte, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna, in favore dell'arbitro, ai sensi dell'art. 16 dei contratti del 20.06.2023.

Dalla pronuncia di incompetenza del giudice funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., discende la caducazione del decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ. n. 16762 del 2.10.2012; Cass. civ. n. 16744 del 17.07.2009; Cass. civ. n. 11748 del 21.05.2007). Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 14594 del 21.08.2012; Cass. civ. n. 14552 del 12.07.2005).

7. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono integralmente a carico di parte opposta.

Esse vengono liquidate secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e consistenza delle questioni trattate nel presente giudizio, con riferimento allo scaglione in cui è compreso il credito oggetto di causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:

-visti gli artt. 38, 50, 187 comma 3 c.p.c., in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte opponente, dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bologna a conoscere della controversia oggetto del presente giudizio, devoluta ad arbitrato rituale;

- dichiara, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo n. 3440/2024 emesso dal Tribunale di Bologna il 19.09.2024;

-fissa il termine di tre mesi, dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti all'arbitro;

- condanna **CP\_1** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, alla rifusione in favore di **Parte\_1** elle spese di lite, che si liquidano in € 1.670,00 per anticipazioni ed € 11.229,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.

Bologna, 25 settembre 2025

**IL GIUDICE**  
Dott.ssa Rita CHIERICI